

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.